



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO**

ORDINANZA N. 3 / 2026

**OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
OCCASIONE DI LAVORI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA
RETE IDRICA COMUNALE. ANNO 2026**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICORDATO che nel corso dell'anno la società Lereti Acqua Gas con sede legale a Como, in via Strazzi n.2, effettua numerosi interventi di riparazione e di manutenzione della rete idrica pubblica di cui detiene la gestione e che tali interventi, nella maggior parte dei casi, interessano la sede stradale e comportano la necessità dell'emanazione di ordinanza per la disciplina della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stessa e degli addetti ai lavori;

ACCERTATO che la maggior parte dei predetti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale sono relativi all'istituzione di "Divieti di sosta con rimozione forzata", "Restringimento della carreggiata" e "Sensi unici alternati", e riguardano lavori di scavo e riparazioni a carattere urgente, necessari a contenere i disservizi per gli utenti;

CONSIDERATO, per il numero elevato di interventi realizzati nell'arco dell'anno su tutto il territorio comunale, la necessità di adottare un provvedimento di validità annuale e di carattere generale che possa consentire la temporanea modifica della circolazione stradale a mezzo della prescritta segnaletica stradale, nei casi in cui sia necessario prevedere solamente "Divieti di sosta con rimozione forzata", "Restringimento della carreggiata" o "Sensi unici alternati", limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento dei predetti lavori e comunque per la durata non superiore a 48 ore;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTO L'art. 1 c. 1 della Legge n. 241/1990;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati e qui integralmente richiamati:

- **nel corso dell'anno 2026**, in occasione di interventi con esecuzione di scavi sulla sede stradale per riparazioni e manutenzioni della rete idrica dell'acquedotto comunale da parte di "Le Reti Acqua Gas" o di ditta da questa formalmente incaricata, i singoli provvedimenti necessari per istituire modifiche temporanee della circolazione stradale concernenti divieti di sosta con rimozione forzata,

restringimenti della carreggiata e sensi unici alternati regolati da semaforo o da personale incaricato, della durata complessiva non superiore a 48 ore, si intendono sostituiti dalla presente ordinanza.

- Sarà obbligo esclusivo de Le Reti Acqua Gas, o della ditta da questa delegata, provvedere a:

- a) informare della necessità di avvalersi della presente ordinanza, prima dell'insediamento del cantiere stradale il Comando di Polizia Locale di Induno Olona e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona, indicando con completezza la data, il luogo, la durata dell'intervento, la ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori ed il responsabile del cantiere;
- b) L'installazione dei prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni impartite dalla presente Ordinanza, gli sbarramenti, delimitazioni ed i restringimenti di carreggiata, i segnali di limiti di larghezza/altezza, di velocità ecc, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell'incolumità dei pedoni, dovrà essere effettuata, a cura ed esclusiva responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al "Segnalamento dei Cantieri Stradali";
- c) nel caso in cui il cantiere, anche per motivi imprevedibili, dovesse protrarsi oltre le 48 ore, chiedere l'adozione di specifica ordinanza, indicando i motivi tecnici che ne hanno determinato la necessità;
- d) non lasciare in nessun caso buche e scavi sulla sede stradale nelle ore notturne e comunque in caso di sospensione dei lavori per qualsiasi motivo intervenuta.

La ditta che esegue i lavori e, in solido, Le Reti S.p.a. rispondono direttamente delle inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 21 del codice della strada, fatta salva ogni responsabilità di natura penale e civile.

La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà valida fino al 31 dicembre 2026.

i Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 07/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)